

CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO  
Ai sensi dell'art.45 della Legge 203 del 3 Maggio 1982

Con il presente contratto da stipularsi ai fini ed agli effetti di cui all'art.45 della Legge 3.5.1982 n.203 tra i signori:

- Marcello Fratini nato a Firenze il 16.10.1958, <sup>domiciliato</sup> ~~residente~~ a Fiesole (Firenze) in via Martellini n° 1 codice fiscale FRT MCL 51R16 D612E, in qualità di rappresentante legale dell'azienda agricola Villa Donoratico srl, P.IVA 05032400482 sita nel comune di Castagneto Carducci (Li) località Donoratico ed in appresso denominata Promittente Concedente  
da una parte

e

- Jacopo Mazzei nato a Firenze il 30/06/1954 residente a Firenze in Via S. Monaca n 2, C.F. MZZ CPI 54H30 D612L in qualità di amministratore delegato della Società L'Argentiera Srl con sede legale in Sesto Fiorentino (FI) Via Provinciale Lucchese 181/7, partita IVA e codice fiscale 04964100483 e sede azienda agricola in Via Aurelia 410 - 57024 Donoratico (Livorno), in appresso denominata Affittuaria

dall'altra parte

premesso

- che la Promittente Concedente è proprietaria di fondo rustico posto in comune di Castagneto Carducci individuato al NCT foglio 56 particella 11 e 105 investito a seminativo e della superficie catastale rispettivamente di ettari 17.58.30 e 23.85.00;

- che l'Affittuaria ha espresso interessamento alla conduzione a titolo di affitto di parte dei terreni sopra descritti per una superficie totale di ettari 02.10.00 da utilizzare per impianto di vigneto specializzato DOC Bolgheri;

- che alle trattative, alla conclusione ed alla stipula del presente contratto hanno preso e prendono parte, ai fini ed agli effetti di cui all'art.45 della Legge 203/82, i signori:

- Paolo Rossi in rappresentanza del Sindacato della Proprietà Fondiaria aderente all'Unione Provinciale Agricoltori di Livorno. Sindacato al quale è iscritta la Concedente;

- Alessandro Barghigiani in rappresentanza del Sindacato degli Affittuari Conduttori in Economia. Sindacato al quale è associata parte affittuaria.

Si è convenuto e si conviene quanto segue.

1) - Tutte le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di affitto di fondo rustico.

2) - La Concedente si obbliga ad affittare all'Affittuaria, che accetta, i terreni sopra descritti perfettamente conosciuti nello stato attuale.

3) - L'inizio del contratto decorrerà dal 01 Aprile 2003 con contemporanea immissione nel godimento. La durata del contratto terminerà improrogabilmente alla data del 01 Aprile 2034 avendo durata di 31 (trentuno) anni a partire dalla messa a dimora delle barbatelle come detto in appresso.

4) I diritti di reimpianto pari a ettari 02.10.00 di vigneto specializzato DOC Bolgheri rimangono di proprietà dell'Affittuario;

5) - Il pagamento del canone di affitto per la superficie a vigneto inizierà dall'annata 2003-2004 e sarà di Euro/ettaro/anno 516,45 (cinquecentosedici/45) fino alla data del 10/11/2004; per poi proseguire in Euro/ettaro/anno 2.582,28 (duemilacinquecentoottantadue/28) fino al termine del periodo dell'affitto.

Tali canoni saranno da rivalutarsi secondo ISTAT nella misura di legge..

SINDACATO DELLA  
PROPRIETÀ FONDIARIA

SINDACATO  
DEGLI  
AFFITTUARI  
CONDUTTORI  
IN  
ECONOMIA

L'ARGENTIERA S.R.L.  
L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Il pagamento avverrà in rata unica entro il 10 Novembre di ogni anno con versamento su conto corrente bancario intestato alla Concedente e di cui la medesima comunicherà gli estremi.

6) - Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le Parti, o loro aventi diritto, in ordine alla interpretazione od esecuzione della presente scrittura e che possa formare oggetto di compromesso, sarà deferita per la decisione ad un Collegio arbitrale composto da tre membri. Ciascuna delle due Parti nominerà un arbitro, mentre il terzo arbitro, con funzioni di Presidente, verrà scelto di comune accordo dai due arbitri così designati dalle Parti.


In difetto di accordo il terzo membro del collegio verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Livorno.


Il Collegio Arbitrale deciderà secondo equità, omessa ogni formalità di rito che non sia essenziale ai fini del rispetto del contraddittorio.

Per qualsiasi altra controversia sarà esclusivamente competente il foro di Firenze.



Letto, approvato e sottoscritto


Firenze, 15.05.2003

La Concedente  


L'Affittuaria  
**L'ARGENTIERA s.r.l.**  
L'AMMINISTRATORE DELEGATO  


 SINDACATO DELLA  
PROPRIETA' FONDARIA  


 SINDACATO AFFITTUARI  
CONDOTTORI IN CONDOMINIO  


Valore	810,00	Registrato a Livorno
		il 15.5.2003
		al n. 3284 Mod.
		IL DIRETTORE (P. Panicci)

